



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

## Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N 105 del registro delle deliberazioni

**Oggetto: Approvazione schema di Accordo Quadro di collaborazione per attività di interesse comune tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", al fine di integrare e coordinare le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del Consiglio.**

L'anno 2017, addì 6 del mese di Giugno, in Bari, nelle residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.
Presidente del Consiglio	Mario Cosimo LOIZZO	<b>S i</b>	
Vice Presidente del Consiglio	Giuseppe LONGO	<b>S i</b>	
Vice Presidente del Consiglio	Giacomo Diego GATTA	<b>S i</b>	
Consigliere Segretario	Giuseppe TURCO	<b>S i</b>	
Consigliere Segretario	Luigi MORGANTE	<b>S i</b>	

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario Generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli,

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa, riferisce quanto segue:

Il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali al fine di poter monitorare l'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il miglior esercizio della medesima;

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", per le sue eccellenze in campo scientifico, rappresenta un valido organismo di supporto ad un processo di valorizzazione e promozione del territorio pugliese attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi nonché attraverso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca sulle tematiche di interesse regionale;

Si rende pertanto opportuno instaurare e promuovere un rapporto di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Università degli Studi di Bari, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del Consiglio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, anche tramite lo svolgimento, presso il Consiglio Regionale della Puglia, di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art.18 della L. 196/1997 e del D.M. 142/1998, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Con nota prot. n. 20170022747 del 07.04.2017, il Presidente del Consiglio Regionale trasmetteva al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari una proposta di Accordo Quadro finalizzato a consentire un effettivo incontro degli interessi dei due Enti in relazione al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, favorendo così un rapporto di collaborazione tra le parti nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del Consiglio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente;

Con nota prot. 36624 III/14 del 22.05.2017, il Responsabile della Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti dell'Università di Bari comunicava l'avvenuta approvazione, da parte del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Bari, nella seduta del 18.04.2017, del succitato Accordo Quadro proposto dal Consiglio Regionale, previa riformulazione dell'art. 11 dell'Accordo medesimo, avente ad oggetto la disciplina delle spese di bollo, provvedeva altresì ad indicare quale referente e responsabile dell'Accordo Quadro il prof. Pierdomenico Logroscino, e contestualmente trasmetteva l'Atto negoziale sottoscritto in forma digitale con preghiera di restituzione dello stesso sottoscritto con la medesima modalità, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90;

Il predetto Accordo Quadro rientra nelle attività della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività legislativa alla quale, tra le altre, sono ascritte le seguenti funzioni: rapporti di collaborazione con istituti di studio e di ricerca, monitoraggio, analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale e degli effetti della stessa sulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi, e può pertanto individuarsi nella persona del dott. Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività legislativa, il referente e responsabile del medesimo accordo;

Tanto premesso, il Presidente invita l'Ufficio di Presidenza ad assumere le determinazioni del caso e ad adottare apposito atto finale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, della L.R. 6/2007 e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale.


### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
- Visto lo Statuto;
- Vista la L.R. 6/2007;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente delibera;
- Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge


### DELIBERA

- Di approvare quanto in premessa riportato;
- Di approvare l'allegato schema di Accordo Quadro di collaborazione tra il Consiglio Regionale della Puglia e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di autorizzare il Presidente del Consiglio Regionale dott. Mario Cosimo Loizzo alla sottoscrizione del predetto Accordo Quadro, mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990;
- Di dare mandato alla Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività legislativa alla attuazione delle attività ivi previste, al fine di assicurarne la realizzazione;
- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio Regionale;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività legislativa Consiglio per l'opportuna conoscenza ed esecuzione.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Domenica GALTULLI)




IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mario Cosimo LOIZZO)



Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Studio e Documentazione  
a supporto dell'Attività legislativa  
(Dott. Giuseppe Musicco)



## ACCORDO QUADRO

### PER ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE

Tra il Consiglio Regionale della Puglia, con sede legale in Via Giuseppe Capruzzi, 212 - 70124 Bari C.F. n. 80021210721, rappresentato dal Presidente Mario Cosimo Loizzo (d'ora innanzi denominato <<Consiglio>>)

E

l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - C.F. n. 80002170720, nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Antonio Felice Uricchio, domiciliato per la carica presso la sede di Bari, Piazza Umberto I n. 1 (d'ora innanzi denominata <<Università>>)

#### **premessi che**

- a norma dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 6 il Consiglio regionale della Puglia, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività gode di autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria, contabile, patrimoniale e negoziale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni;
- a mente dell'art.12 dello Statuto, la Regione Puglia garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;
- con Delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale n. 56 del 19 luglio 2016 è stata istituita la Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa cui sono ascritte, tra le altre, le seguenti funzioni: rapporti di collaborazione con istituti di studio e

- ricerca; monitoraggio, analisi e valutazione dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale e degli effetti della stessa sulle istituzioni e sulla vita dei cittadini pugliesi;
- l'Università in forza anche dell'art. 1 della L. 230/05 è sede della formazione e della trasmissione critica del sapere;

**considerato che**

- il Consiglio Regionale della Puglia ha interesse ad instaurare forme di collaborazione con le istituzioni accademiche e gli enti di ricerca per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca su tematiche afferenti alle proprie attività istituzionali, in particolare al fine di compiere il monitoraggio dell'impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale, a supporto della propria funzione legislativa e per il migliore esercizio della medesima;
- l'Università di Bari, con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione del territorio pugliese, attraverso la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi e lo svolgimento di attività di studio e di ricerca sulle tematiche di interesse regionale;
- l'Università di Bari intende altresì promuovere lo svolgimento, presso il Consiglio Regionale della Puglia, di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997 e del D.M. 142/1998, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,

**ritenuto, pertanto, che**

il presente accordo consentirà un effettivo incontro degli interessi dei due Enti in relazione al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali,

**dato atto che**

il presente accordo viene stipulato nella prospettiva di un prossimo avvio di ulteriori e specifici momenti di collaborazione, da realizzarsi con convenzioni attuative del presente accordo,

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Articolo 1 - Finalità dell'accordo**

Finalità dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche dell'Università e le attività del Consiglio possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

**Articolo 2 - Oggetto della collaborazione**

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi scritti tra le parti, potrà riguardare:

- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate, con particolare riferimento alle tematiche per le quali il Consiglio ravviserà l'opportunità di monitorare e analizzare, tramite specifici studi di settore, l'impatto sul territorio della legislazione regionale vigente e la eventuale necessità di nuovi interventi normativi.

**A) – Supporto alla didattica.**

Il Consiglio dichiara la propria disponibilità ad offrire all'Università, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997 e del D.M. 142/1998, secondo le modalità

previste successivamente, il supporto per tirocini curriculari formativi e di orientamento per laureati e laureandi, nelle forme seguenti:

- collaborazione di proprio personale qualificato per lo svolgimento di attività formative, da individuare dagli organi competenti dell'Università nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche disposizioni emanate dall'Università in materia;
- possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori da individuare dai competenti organi dell'Università alle strutture del Consiglio Regionale della Puglia;
- Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

***B) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.***

L'Università ed il Consiglio potranno stipulare specifici accordi scritti, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di formazione svolte dall'Università per conto del Consiglio;
- attività di ricerca affidate dal Consiglio a Dipartimenti o altre strutture dell'Università.

***Articolo 3 - Impegno di reciprocità***

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il Consiglio e l'Università si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.



Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate nelle convenzioni attuative del presente accordo quadro.

#### **Articolo 4 - Responsabili dell'accordo**

Il Consiglio indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dott. Musicco Giuseppe, Dirigente della Sezione Studio e Documentazione a supporto dell'Attività legislativa del Consiglio Regionale della Puglia.

L'università indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Prof./Dott. -----, giusta delibera del ..... n° del

#### **Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

La proprietà dei risultati di studi e ricerche verrà definita nell'ambito dei contratti di attuazione del presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dal Consiglio in materia.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome del Consiglio per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

#### **Articolo 6 - Copertura assicurativa**

Il Consiglio garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli



studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Consiglio per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

**Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi**

***previsti dal decreto legislativo 81/2008***

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Consiglio, così come di quello dell'Università e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.M. 5 agosto 1998, n. 363 che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Consiglio e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato D.M. n. 363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria.

I datori di lavoro del Consiglio e dell'Università, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche



informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, il Consiglio e l'Università coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'uno che dell'altro.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Consiglio sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Il Consiglio e l'Università garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti, sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

#### ***Articolo 8 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso***

Il presente accordo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti

automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### **Articolo 9 - *Trattamento dei dati personali***

Le parti contraenti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

#### **Articolo 10 – *Controversie***

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Bari.

#### **Articolo 11 – *Bollo e Registrazione***

Le spese di bollo del presente accordo sono a carico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del Consiglio Regionale della Puglia in parti uguali e sono assolte in modo virtuale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in forma digitale ed è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

PER IL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE

Bari,

PER L'UNIVERSITA'

IL RETTORE

